ESG UPDATE

INCONTRO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO BILANCIO SOCIALE E DI SOSTENIBILITA'

Torino, 5 dicembre 2023

Giuseppe Chiappero

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

Pillole di attualità

Agreement on loss and damage deal reached on first day of Cop28 talks

Fund to help world's poorest and most vulnerable countries hit by climate disaster is first decision agreed at conference

- Cop28 live - latest updates
- Why loss and damage funds are key to climate justice

The Guardian, 30.11.2023

FINANCIAL TIMES

WORLD US COMPANIES TECH MARKETS CLIMATE OPINION WORK & CAREERS LIFE & ARTS HTSI

Expert, unbiased global coverage.
Try the FT's award-winning journalism for just £1

COP28 + Add to myFT

COP28 secures more than $420mn to seed loss and damage fund

UN climate conference gets 'a running start' as EU joins five other countries to make pledges

Pillole di attualità

Da 1.10.2023: CBAM – RILOCALIZZAZIONE EMISSIONI DI CARBONIO. DAL 4.12.2023 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ACCEDERE AL REGISTRO

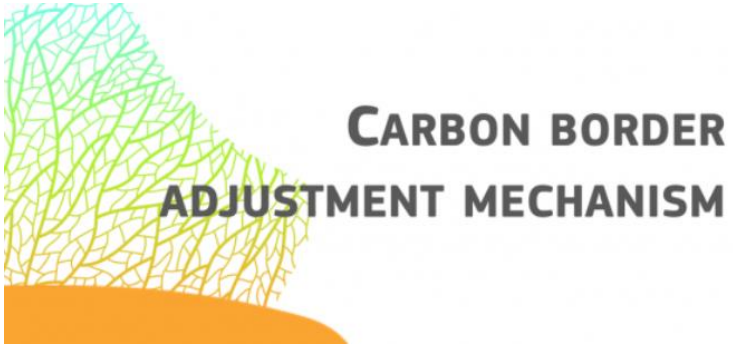

Servizio | Energia

Rinnovabili, da Bruxelles via libera al decreto Comunità energetiche: aiuti per 5,7 miliardi

La decisione attesa da mesi. Previsti una tariffa incentivante e contributi a fondo perduto per i comuni con meno di 5mila abitanti (finanziati dal Pnrr)

22 novembre 2023

Fonte: Sole 24 Ore

22.11.2023 AUTORIZZATO DALLA COMMISSIONE UE L'ATTESO DECRETO PER L'ATTIVAZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

Pillole di attualità

18 maggio 2023 - Salone del Libro: Giorgio Marsiaj, Presidente dell'Unione Industriali Torino, annuncia la candidatura di Torino a Capitale Mondiale della Cultura d'Impresa 2024

10 novembre 2023 - Forum Piccola Industria: designazione ufficiale

Pillole di attualità

1.12.2023 – FINE CONSULTAZIONE ISSA 5000 DELLO IAASB (DA 1.8.2023)

Fine 2023 – AVVIO CONSULTAZIONE GUIDANCE EFRAG SU DOPPIA MATERIALITA' (MAIG) E VALUE CHAIN (VCIG)

DAL 6.12.2023: APERTURA DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITA' DI GENERE PER LE PMI

Evoluzione della normativa comunitaria ("direttive contabili") e nazionale

DIRETTIVE 78/660/CE (IV) E 83/349/CE (VII)

DIRETTIVA 2003/51/CE

D. Lgs 32/2007 → ART. 2428 C.C - NUOVA FORMULAZIONE → RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la societa' e' esposta.(174)

L'analisi di cui al primo comma e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari della societa' e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della societa' e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivita' specifica della societa', comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. "

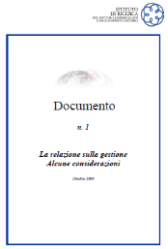

DIRETTIVA 2013/34/UE

Oggi parliamo di bilancio …

… la sostenibilità …

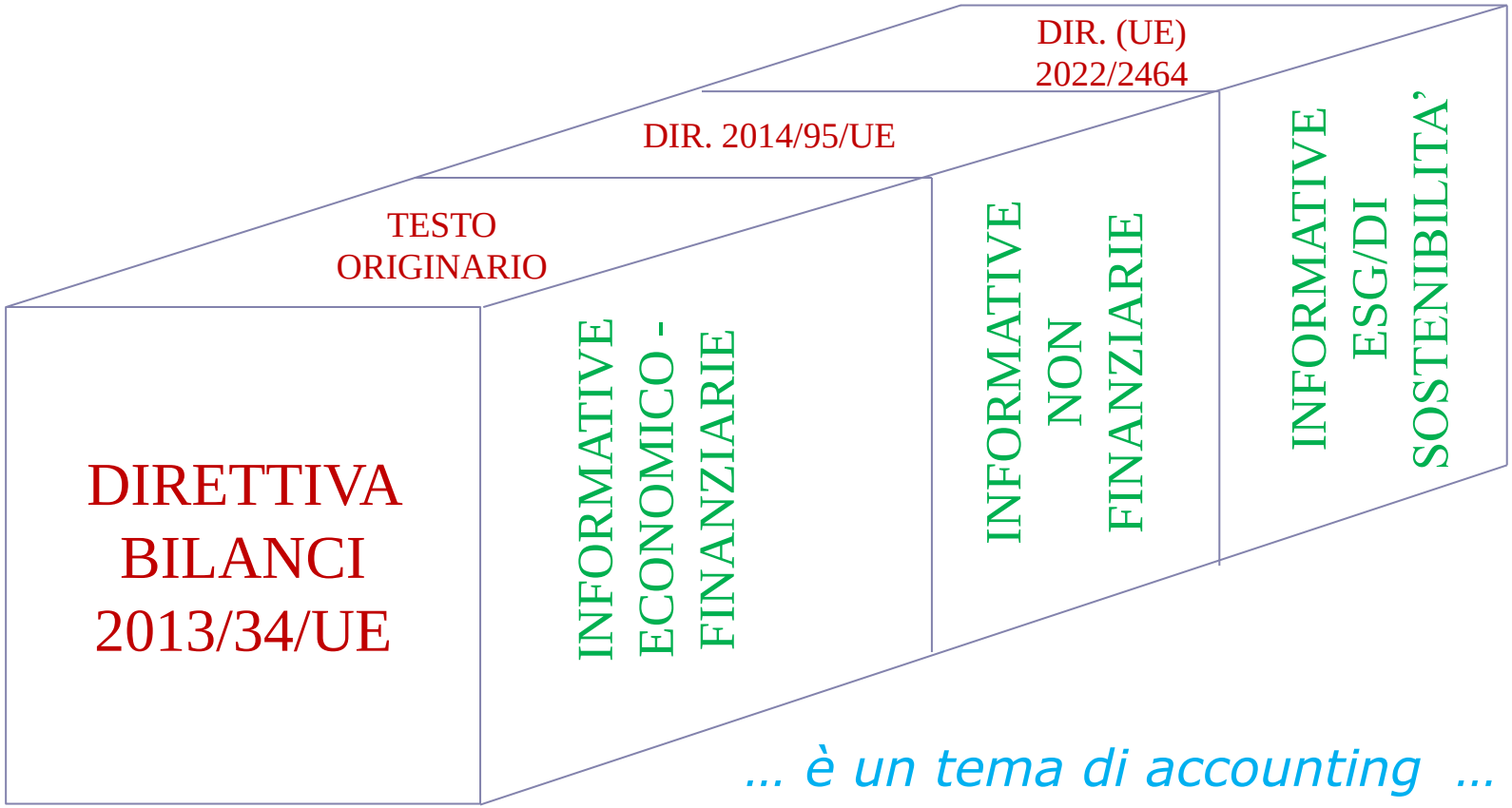

… è un tema di accounting …

Le novità del bilancio delle aziende

Articolo 19 bis

Rendicontazione di sostenibilità

1. Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Articolo 29 bis

Rendicontazione consolidata di sostenibilità

1. Le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di cui all'articolo 3, paragrafo 7, includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Le novità del bilancio delle aziende

CAPO 6 *BIS*

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Articolo 29 ter

Principi di rendicontazione di sostenibilità

1. La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 49, che integrano la presente direttiva per stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità. Tali principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, se del caso, specificano la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni.

…

2. I principi di rendicontazione di sostenibilità …. specificano:

…

3. … le informazioni prospettiche, retrospettive, qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare.

Le novità del bilancio delle aziende

2. I principi di rendicontazione di sostenibilità …. specificano:

a) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori ambientali:

i) la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito 1, nell'ambito 2 e, ove opportuno, nell'ambito 3;

ii) l'adattamento ai cambiamenti climatici;

iii) le risorse idriche e marine;

iv) l'uso delle risorse e l'economia circolare;

v) l'inquinamento;

vi) la biodiversità e gli ecosistemi;

Le novità del bilancio delle aziende

2. I principi di rendicontazione di sostenibilità …. specificano:
b) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori sociali e in materia di diritti umani:
i) la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità;
ii) le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza;
iii) il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Le novità del bilancio delle aziende

2. I principi di rendicontazione di sostenibilità …. specificano:
c) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori di governance:
i) il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità;
ii) le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;
iii) l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;
iv) le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying;
v) la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.

Articolo 29 quater

Principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese

1. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione adotta, conformemente all'articolo 49, atti delegati che integrano la presente direttiva per introdurre principi di rendicontazione di sostenibilità proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle piccole e medie imprese e alla portata e alla complessità delle loro attività. Tali principi di rendicontazione di sostenibilità specificano per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, punto 1), lettera a), le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 19 bis, paragrafo 6.

CAPO 6 *TER*

FORMATO ELETTRONICO UNICO DI COMUNICAZIONE

Articolo 29 quinquies

Formato elettronico unico di comunicazione

1. Le imprese soggette agli obblighi di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva redigono la relazione sulla gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 (1) della Commissione e marcano la loro rendicontazione di sostenibilità, comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel detto regolamento delegato.

Le novità della revisione di bilancio

CAPO 8

REVISIONE E ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Articolo 34

Disposizioni generali

1. Gli Stati membri assicurano che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione contabile abilitati dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della direttiva 2006/43/CE.

I revisori legali o le imprese di revisione contabile inoltre:

a) esprimono un giudizio su quanto segue:

i) se la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio dello stesso esercizio, e

ii) se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili, ad esclusione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva;

a *bis*) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o dell'articolo 29 quater, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;

Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, modificata in ultimo dalla CSRD

Articolo 28 bis

Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

1. I revisori legali o le imprese di revisione contabile illustrano i risultati dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità in una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. La relazione è predisposta conformemente alle regole poste con i principi di attestazione della conformità adottati dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 26 *bis*, paragrafo 3, o, in attesa dell'adozione di tali principi di attestazione da parte della Commissione, conformemente ai principi nazionali di attestazione di cui all'articolo 26 *bis*, paragrafo 2.

…

5. Se lo stesso revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci d'esercizio annuali e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, gli Stati membri possono esigere che la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità possa essere inclusa come sezione separata della relazione di revisione.

Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, modificata in ultimo dalla CSRD

Articolo 26 bis
Principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
1. Gli Stati membri prescrivono che i revisori legali e le imprese di revisione contabile svolgano il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente ai principi di attestazione della conformità adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 3.
2. Gli Stati membri possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di attestazione della conformità fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di attestazione concernente la medesima materia.
Gli Stati membri comunicano i principi, le procedure o gli obblighi nazionali di attestazione della conformità alla Commissione almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.
3. ...

Direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, modificata in ultimo dalla CSRD

Articolo 26 bis
Principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
…
3. Non oltre il 1° ottobre 2026, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva per fornire principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità che stabiliscano le procedure che il revisore o i revisori, e l'impresa o le imprese di revisione applicano per formulare le proprie conclusioni sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, compresi la pianificazione delle attività di revisione, l'esame dei rischi e la risposta agli stessi, nonché la tipologia di conclusioni da includere nella relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o, se dal caso, nella relazione di revisione. Non oltre il 1° ottobre 2028, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva al fine di stabilire principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Tenendo conto dei risultati di tale valutazione e se del caso, tali atti delegati specificano la data a decorrere dalla quale le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), devono basarsi su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità basato su tali principi di attestazione. …

Bilancio e sostenibilità

I bilanci dunque sono sempre + di sostenibilità

La materia, compresa l'assurance, è «nostra», come da ordinamento della Professione

Dobbiamo conoscere il quadro di riferimento e iniziare a studiare gli standards ovvero i principi di sostenibilità dei bilanci aziendali

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2005 , n. 139

Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

Vigente al : 2-12-2023

Art. 1

Oggetto della professione

1. …

2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività: …

3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

…

o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;

…

Scopo del presente incontro

Fare il punto sull'evoluzione dell'accounting aziendale e sui principi di sostenibilità del bilancio aziendale di prossima applicazione

Trovarci pronti alla declinazione sul campo della nuova Direttiva CSRD, seguita dai principi ESRS del Bilancio di Sostenibilità elaborati da EFRAG, cui essa fa riferimento

Programma

- ✓ Principi di rendicontazione ESG previsti, in applicazione della CSRD, dalla Tassonomia Europea e dagli standard ESRS, loro inter-operabilità con altri standards (GRI/IFRS), relativi obblighi di revisione: lo stato dell'arte
- ✓ Architettura e glossario essenziale degli standard ESRS, da esaminare nelle prossime riunioni del Gruppo
- ✓ Gli sviluppi: Discussion paper EFRAG su "double materiality assessment" e nuovo standard internazionale per l'assurance delle informative di sostenibilità (ISSA 5000), emanato in bozza dallo IAASB

Fil rouge normativo ultimo decennio

global baseline

Agenda 2030 → SDGs (2015)

Raccomandazioni TFCD (2017)

Confluenza SASB e IR in VRF (2021)

Confluenza VRF e CDSB in ISSB (COP 26 - 2022)

SEC Regole sul clima (2022)

ISRS S1 - ISRS S2 (2023)

Accounting Directive (2013)

NFRD (2014)

Piano EU finanza sostenibile (2018)

Green Deal (2019)

Reg. 2088 Disclosure (2019)

Reg. 852 Tassonomia (2020)

CSRD (2022)

ESRS (2023)

normative EU

Premessa di contesto

- **Impegni della comunità internazionale**: Earth Summit (Rio 1992) e Protocollo di Kyoto (1997), Dichiarazione di Johannesburg (2002), Agenda 2030 (2015) e Accordo di Parigi (2015)
- **Raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosure** (TCFD) in sede di Financial Stability Board (G20) (2017)
- **Spinta dell'UE verso la finanza sostenibile**: Green Deal (2019), Fit for 55 (2021), Next GeneratioEU/Recovery Plan (2021), REpoweEU (2022)
- Definizione del **quadro regolatorio UE** per la rendicontazione di sostenibilità: dalla NFRD alla CSRD, alla proposta di CSDD
- Corsa di UE/EFRAG e IFRS/ISSB per la definizione di **standards comuni** per il bilancio di sostenibilità, il ruolo del GRI e degli altri standard setters, la mission allargata dell'OIC
- **Le tappe dell'Italia verso la sostenibilità**: Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, PNRR, modifiche agli art. 9 e 41 della Costituzione (L. Cost. 1/2022)

Definizione a livello internazionale di un quadro globale dello sviluppo sostenibile

1992: Conferenza di Rio (Summit della Terra), che sancì l'impegno della Comunità internazionale, facendosi carico delle emergenze a livello economico, sociale e ambientale, a porre le basi per uno sviluppo sostenibile a livello mondiale → adozione Convenzione Quadro delle NU sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

1997: Protocollo di Kyoto, siglato l'11.12.1997 in occasione della COP 3, che declina in obblighi giuridicamente vincolanti la riduzione delle emissioni.

2015: Accordo di Parigi, raggiunto il 12.12.2025 in sede di COP 21 → rinnovo degli impegni di Kyoto quale risposta mondiale ai cambiamenti climatici → limitazione del riscaldamento globale a 1,5° rispetto ai livelli pre-industriali.

2015: Agenda 2030, nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile adottato il 25.9.2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite → si declina nei 17 Sustainability Development Goals (SDGs), adottati ufficialmente in Italia dal Consiglio dei Ministri il 2.10.2017.

La spinta dell'UE verso la finanza sostenibile

Piano d'azione per la finanza sostenibile (2018): i 10 punti per finanziare la crescita sostenibile e le relative misure attuative.

Green Deal (2019): una delle 6 opzioni strategiche della Commissione Ursula von der Leyen, finalizzato a rendere l'Europa il primo continente a raggiungere la neutralità climatica (2050), seguito dal package climatico "**Fit for 55**" **(2021)** che ne anticipa gli obiettivi al 2030 (riduzione emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990).

Next GeneratioEU/Recovery Plan (2021): strumento temporaneo per la ripresa da 750 milioni di euro (di cui il 30% circa destinati all'attuazione del Green Deal), finalizzato a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.

REpowerEU (2022): misure a breve e a medio termine per accelerare la transizione energetica, con risultati tangibili già entro il 2027 → drastica accelerazione della transizione verde, con l'obiettivo esplicito di aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa dalla Russia e più in generale da fornitori inaffidabili e da combustibili fossili volatili. Rimodulazione novembre 2023 in ambito revisione PNRR.

Disclosure dei climate related risk

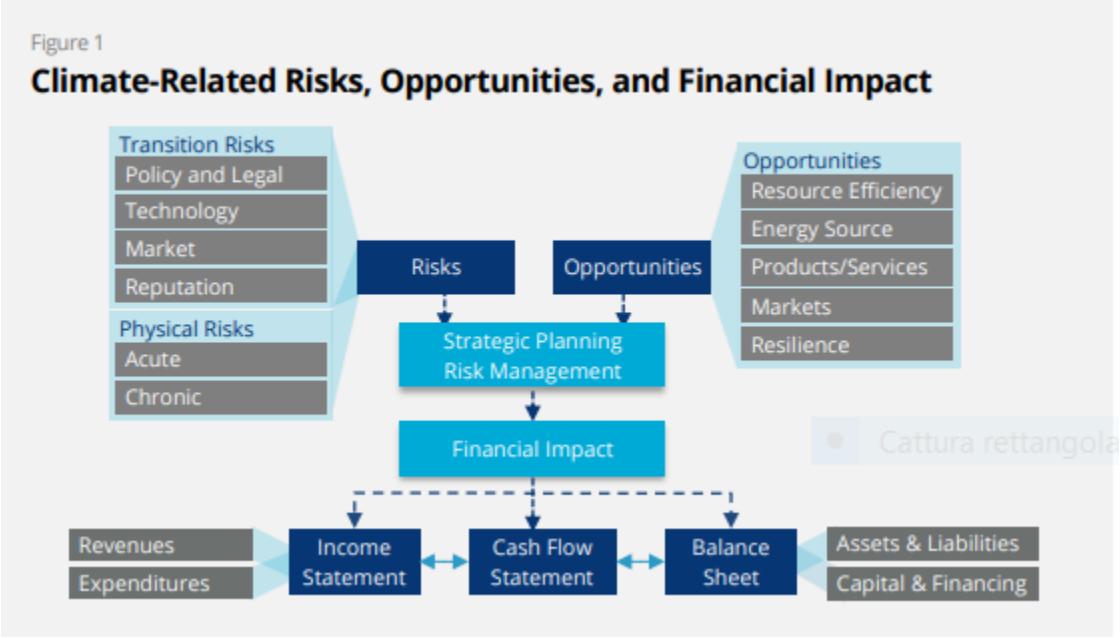

Fonte: Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD, June 2017

Piano d'azione per la finanza sostenibile

FIGURA 1. I dieci punti del Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile

1. Introdurre una **"tassonomia" europea per la finanza sostenibile**, ovvero un sistema condiviso di definizione e classificazione delle attività economiche sostenibili
2. Creare **standard e certificazioni di qualità per i green bond**, con l'obiettivo di garantire la credibilità del mercato e rafforzare la fiducia degli investitori
3. Incrementare gli **investimenti verso infrastrutture sostenibili** (per esempio, le reti di trasporto) sia negli Stati membri, sia nei paesi partner
4. Modificare le Direttive MiFID II e IDD e le linee guida ESMA sulla valutazione di adeguatezza dei prodotti, includendo le **preferenze dei clienti in materia di sostenibilità tra gli elementi da considerare nell'ambito dei servizi di consulenza**
5. Rendere più trasparenti le metodologie adottate dagli index provider nella costruzione dei **benchmark di sostenibilità**, armonizzando in particolare gli indici low-carbon
6. Incoraggiare l'integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) da parte delle **società di rating e di ricerca** di mercato
7. Introdurre i **criteri di sostenibilità nella definizione di dovere fiduciario**, che vincola gli investitori istituzionali ad agire nel migliore interesse dei beneficiari
8. Valutare la possibilità di introdurre una riduzione nei requisiti patrimoniali minimi delle banche in relazione agli investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale (il cosiddetto "**green supporting factor**"), nel caso in cui i profili di rischio siano effettivamente inferiori
9. Migliorare qualità e trasparenza della **rendicontazione non finanziaria** delle imprese, allineando le attuali linee guida sui rischi climatici alle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures del Financial Stability Board
10. Incoraggiare l'**integrazione dei criteri ESG** e l'adozione di un **approccio di lungo periodo** nei processi decisionali dei **Consigli di Amministrazione**

Fonte: Elaborazione del Forum per la Finanza Sostenibile da: Commissione Europea 2018, *Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile:* https://bit.ly/2xL9OrF

Decalogo con forte spinta su Tassonomia (1), qualità e trasparenza della rendicontazione sulla base delle raccomandazioni TCFD (9) e integrazione dei fattori ESG nella *governance (10)*

Orientamenti CE per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

Grafico 1

La doppia rilevanza individuata dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario nel contesto della comunicazione delle informazioni relative al clima

* *L'espressione "rilevanza finanziaria" è usata qui nel senso ampio di incidenza sul valore dell'impresa, non soltanto nel senso di incidenza sulle misure finanziarie rilevate nel bilancio.*

Fonte: Comunicazione CE (2019/C 209/01) «Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario: Integrazione concernente la comunicazione di informazioni relative al clima»

Green Deal Europeo

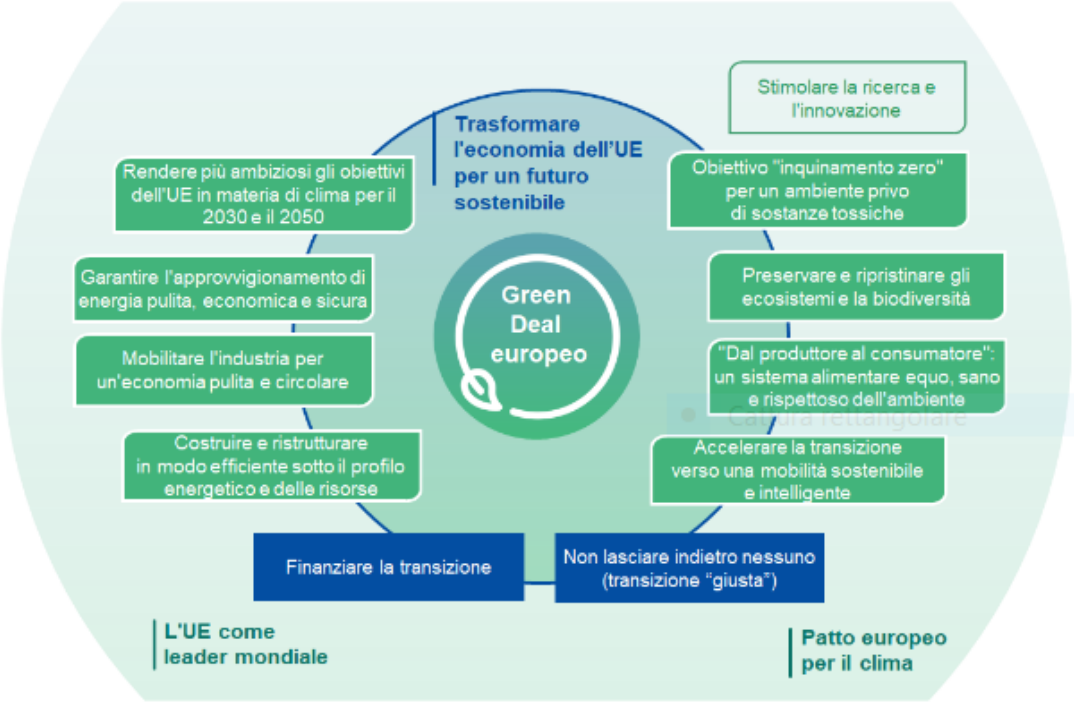

«Fit for 55» package: riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030

Fonte: COM(2019) 640 final, Bruxelles. 11.12.2019

REPowerEU per accelerare la transizione verde

Green deal (2019) → fare dell'EU il primo continente a raggiungere entro il 2050 la neutralità climatica

Fit for 55 (2021) → anticipa al 2030 la riduzione emissioni gas serra del 55% rispetto al 1990

REPowerEU (2022) → misure a breve e a medio termine per accelerare la transizione energetica, con risultati tangibili già entro il 2027.

Diversificazione

Risparmio

Accelerazione verso le energie pulite

Impulso del Green Deal alla rendicontazione di sostenibilità

Il Green Deal è uno degli obiettivi strategici 2019 - 2024 della CE

L'integrazione della sostenibilità in tutte le politiche dell'UE è una delle azioni chiave del Green Deal

Il riesame delle direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è una delle sue azioni caratterizzanti

Periodo di consultazione nuova direttiva (febbraio - giugno 2020)
Lavori preparatori EFRAG (marzo 2021)

Comunicazione CE del 21.04.2021

Proposal Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD

EU Taxonomy Climate Delegated Act

Direttiva (UE) 2022/2464 - G.U.U.E. 16.12.2022

Next Generation EU

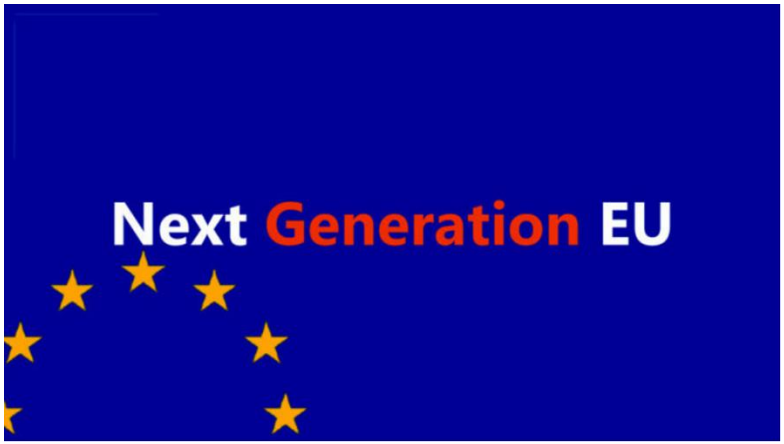

22.2.2022: il valore costituzionale della sostenibilità

Via libera definitivo della Camera

La tutela dell'Ambiente entra in Costituzione

L'Aula della Camera ha infatti definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 ed il 41. Il testo, alla seconda lettura alla Camera, è passato a Montecitorio con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti

8 febbraio 2022

Fonte: Il Sole 24 Ore, 08.02.2022

Articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. la legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Articolo 41: « L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

LEGGE COSTITUZIONALE 11.02.2022 N. 1, PUBBLICATA SU G.U. N. 40 DEL 22.2.2022

REGOLAMENTO (UE) 2020/852

Potere di emanazione atti delegati dal 12 luglio 2020

Strumento di trasparenza che introduce solidi criteri scientifici di prestazione al fine di stabilire quali attività economiche possono definirsi sostenibili e così apportare un contributo sostanziale agli obiettivi del Green Deal

Atto delegato «Clima» del 4.6.2021 (Regolamento 2021/2139) che fornisce la prima serie di criteri di vaglio tecnico per i primi due obiettivi climatici della Tassonomia e introduce un linguaggio comune per investitori e imprese**, modificato da (i) Atto delegato «Complementare Clima» del 9.3.2022 (Regolamento 2022/1214)** che disciplina a rigide condizioni la Tassonomia delle attività del settore del Gas e del Nucleare **e da (ii) Atto delegato del 27.6.2023 (Regolamento 2023/2485**) in relazione a criteri supplementari per la Tassonomia sul clima di attività economiche non comprese nel 2139.

e **Atto delegato «Ambiente» del 27.6.2023 (Regolamento 2023/2486) che definisce i criteri di vaglio tecnico** per i restanti 4 obiettivi ambientali.

Obblighi di disclosure con riferimento alla Tassonomia per le imprese non finanziare soggette alla NFRD ovvero che utilizzano la DNF (a partire da 01.01.2022 su FY2021)

Regolamento (UE) 2020/852 sulla Tassonomia

Il Regolamento (UE) 2020/852 del 18.06.2020, pubblicato sulla G.U.U.E. il 20.06.2020:

- Riguarda tutte le società tenute (prima) alla DNF e (poi) alla Dichiarazione di sostenibilità
- Fissa ed armonizza a livello EU i criteri perché un'attività economica possa definirsi ecosostenibile → potente strumento contro il greenwashing:

i. Raggiungere almeno uno dei 6 obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del RT: 1. mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici (climate change); 2. Adattamento al climate change; 3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; 4. Transizione verso un'economia circolare (inclusa la riduzione degli sprechi e il riciclo dei materiali); 5. Riduzione/controllo dell'inquinamento; 6. Tutela degli ecosistemi sani;

ii. non creare un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi (principio del «Do Not Significant Harm – DNSH»);

iii. essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime di salvaguardia (per esempio, i principi e diritti dettati dalle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - OIL, ed i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani).

Regolamento (UE) 2020/852 sulla Tassonomia

Il tutto secondo i Technical Screening Criteria (TSC) stabiliti dai seguenti atti delegati (AD):

- AD «Clima» n. 2139 del 4.6.2021 pubblicato sulla G.U.U.E. il 20.06.2020 per i primi 2 obiettivi «climatici», modificato da (i) AD «Complementare» n. 1214 del 9.3.2022 pubblicato sulla G.U.U.E. il 15.7.2022 in relazione alle rigide condizioni che disciplinano la Tassonomia delle attività del settore del Gas e del Nucleare e da (ii) AD n. 2485 del 27.6.2023 pubblicato sulla G.U.U.E. il 21.11.2023 in relazione a criteri supplementari per la Tassonomia sul clima di attività economiche non comprese nel 2139
- AD 2486 «Ambiente» del 27.6.2023 pubblicato sulla G.U.U.E. il 21.11.2023 in relazione ai criteri di tassonomia per i restanti 4 obiettivi ambientali (in applicazione da 1.1.2024)

Regolamento (UE) 2020/852 sulla Tassonomia (2)

- Integra e modifica il regolamento Disclosure (2019/2088), imponendo alle imprese finanziarie stringenti obblighi di trasparenza in merito alle caratteristiche dei prodotti finanziari, sia in termini di potenziale effetto dei rischi ESG sui rendimenti, sia in termini di classificazione dei prodotti;
- Definisce precisi obblighi di trasparenza per le imprese tenute alla dichiarazione non finanziaria, che devono rendicontare in termini di Revenues, CapEx e OpEx la quota di attività economica rispettosa dei criteri tassonomici (art. 8). AD 2378 (integrato da AD 1214, AD 2485 E AD 2486) fissa i criteri e format obbligatori di rendicontazione, con effetti già a partire dai bilanci 2021 (per il primo anno solo eligible, poi aligned);
- Attesa l'emanazione di ulteriori AD per definire i TSC relativi agli altri fattori della sostenibilità, a partire dagli obiettivi sociali

Il quadro aggiornato di riferimento della Tassonomia

base

REGOLAMENTO 852

criteri di vaglio tecnico

ATTO DELEGATO 2139 «CLIMA» E SUA INTEGRAZIONE CON AD 2485

ATTO DELEGATO 1214 «COMPLEMENTARE CLIMA»

ATTO DELEGATO 2486 «AMBIENTE»

template comunicazione

ATTO DELEGATO 2178 E SUA INTEGRAZIONE CON AD 2485 E 1214

Taxonomy reporting requirements

Environmental objective	Reporting requirements		
	FY 2022 (reporting in 2023)	FY 2023 (reporting in 2024)	From FY 2024 on (reporting in 2025)
Climate objectives (1-2) Climate change mitigation Climate change adaptation	Taxonomy eligibility and (for the first time) taxonomy alignment	Taxonomy eligibility and alignment for **existing** activities Taxonomy eligibility for **new** activities	Taxonomy eligibility and alignment
Other environmental objectives (3-6) Sustainable use and protection of water and marine resources Transition to a circular economy Pollution prevention and control Protection and restoration of biodiversity and ecosystems	No reporting required	Taxonomy eligibility	Taxonomy eligibility and alignment

Quadro di riferimento del bilancio di sostenibilità

AMBITO	DIMENSIONE	QUADRO NORMATIVO	FRAMEWORK	
SOCIETA-RIO «PROFIT» SOCIETA' BENEFIT TERZO SETTORE	INTEGRAZIONE NEL BILANCIO DELLA COMUNICAZIONE SOCIETARIA SULLA SOSTENIBILITA'	DIRETTIVE EUROPEE E REGOLAMENTI, DECLINATI NEL NS ORDINAMENTO	PRINCIPI EMANATI DA STANDARD SETTERS E ALTRI ORGANISMI A LIVELLO GLOBALE, EUROPEO, NAZIONALE	METODO ODCEC TO PER IL BSS
	BILANCIO SOCIALE E VALUTAZIONE D'IMPATTO	CODICE DEL TERZO SETTORE E LINEE GUIDA MINISTERIALI		

Evoluzione del bilancio verso la sostenibilità

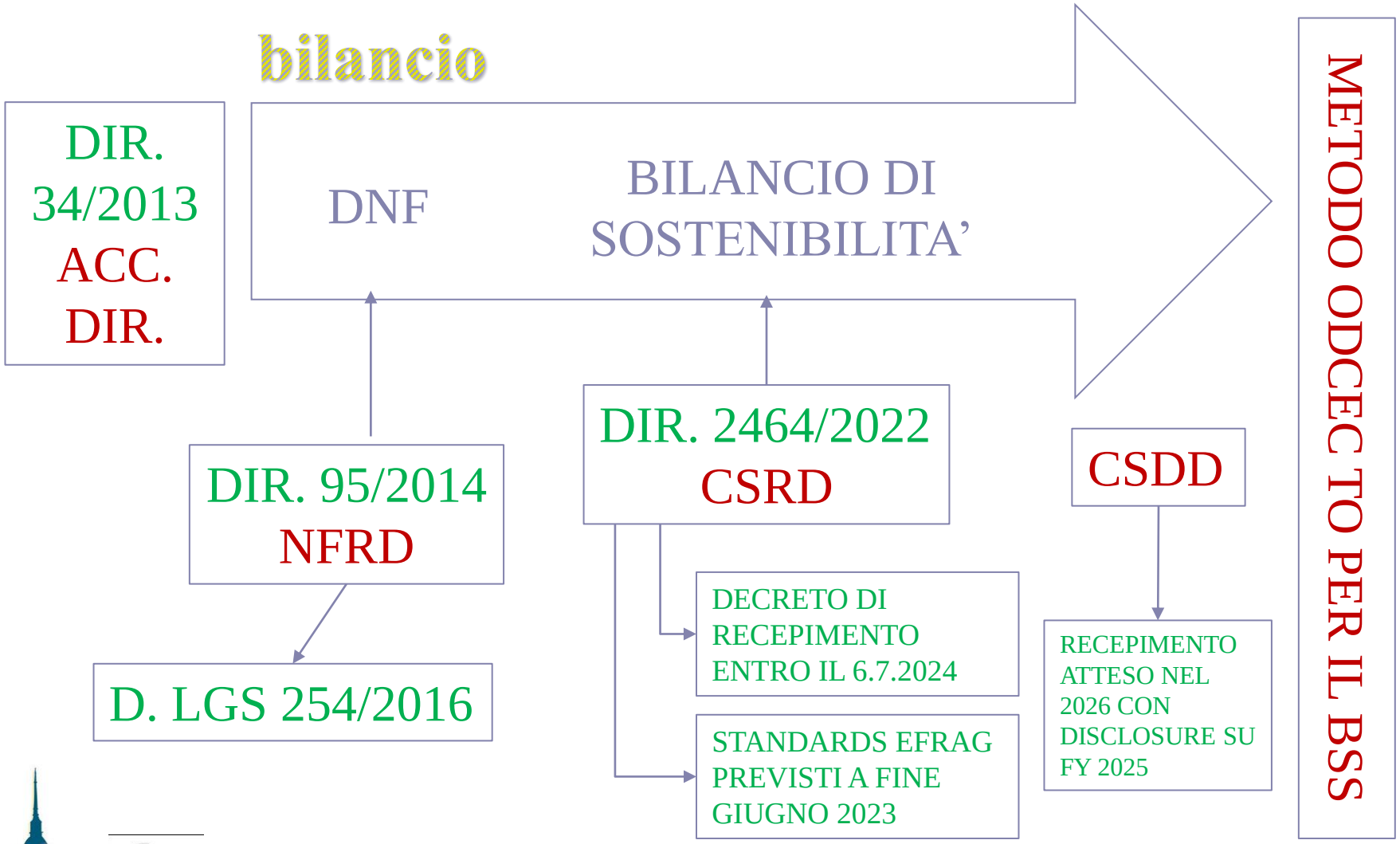

Modifiche Accounting Directive che integrano i fattori ESG nel bilancio

DIRETTIVA 95 NFRD

Introduce art. 19 bis dal titolo «Dichiarazione di carattere non finanziario» e art. 29 bis «Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario»

DIRETTIVA 2464 CSRD

Sostituisce art. 19 bis che diventa «Informativa sulla sostenibilità»
Introduce nuovo Capo 6 bis e in particolare art. 29 ter «Principi di informativa sulla sostenibilità»; art. 29 quater «Principi di informativa sulla sostenibilità per le PMI»; art. 29 quinquies «Formato elettronico unico di comunicazione»
Sostituisce art. 29 bis che diventa «Informativa consolidata sulla sostenibilità»

Le tappe della CSRD

21.04.2021: proposta /insieme al primo atto delegato della Tassonomia)

10.11.2022: adozione da parte del Parlamento Europea

28.11.2022: via libera definitivo del Consiglio europeo

16.12.2022: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE

DIRETTIVA (UE) 2022/2464
DEL 14.12.2022

RECEPIMENTO STATI MEMBRI ENTRO 06.07.2024

Le principali novità della CSRD

CSRD

Modifica:

- la Direttiva 2013/34 sui bilanci d'esercizio e consolidati
- la Direttiva 2004/109 sugli obblighi di trasparenza degli emittenti quotati
- la Direttiva 2006/43 sulla revisione legale dei bilanci
- il Regolamento UE sulla revisione legale delle società Enti di interesse pubblico

Amplia/non sostituisce la NFRD

Digitalizzazione/tagging → formato unico ESEF e marcatura iXBRL

Assurance (per ora solo Italia, Francia e Spagna)

Rendicontazione su beni immateriali (capitale umano, organizzativo, relazionale) – in base a: WICI (World Intangible Capital Initiative)

Disclosure art. 8 UE Taxonomy

Inclusa nella Relazione sulla Gestione come sezione separata

Catena del valore

Non solo retrospettiva, ma anche forward looking (nel b/m/l termine)

Fasi di applicazione della CSRD

01.01.2024

→ Imprese già tenute alla DNF (*superamento alla data del bilancio del numero medio di 500 dipendenti e di almeno 1 dei seguenti limiti: fatturato > 40 mio; totale attivo > 20 mio*) (primo report nel 2025 su FY 2024)

01.01.2025

→ Imprese che ricadono nel perimetro della CSRD (*superamento alla data del bilancio di almeno 2 dei seguenti limiti: dipendenti > 250; fatturato > 40 mio; totale attivo > 20 mio*) prima non tenute alla DNF (primo report nel 2026 su FY 2025)

01.01.2026

→ PMI (primo report nel 2027 su FY 2026), con possibilità di rinvio al 01.01.2028 (primo report nel 2029 su FY 2028) dietro opzione motivata

→ Istituzioni creditizie piccole e non complesse e imprese assicurative captive (primo report nel 2027 su FY 2026)

01.01.2028

→ Gruppi extra-EU che generano in EU ricavi netti > 150 mio di euro e che abbiano (i) almeno una subsidiary/impresa figlia che ricade sotto la CSRD (ii) oppure una branch/succursale con fatturato EU di almeno 40 mio di euro (primo report nel 2029 su FY 2028)

Punti all'attenzione del MISE nella fase di recepimento

Valutazione positiva dopo razionalizzazione … tuttavia …

- Interoperabilità con altre discipline (SFRD o Scope 3 GHG emissions) → impostazione a 4 pilastri come TCFD OK. Migliorata ma ancora un issue. Comparabilità deve essere globale. Sforzi ISSB + avanti in questa direzione (framework S2 e pillar 3 GHG già operativo → emissioni indirette generate dalla catena del valore dell'azienda)
- Perimetro value chain: serve una migliore definizione upstream e downstream, in base a effettiva sfera di influenza e di dominio
- Doppia materialità
- Proporzionalità SMEs → attesa per lo std volontario dedicato alle non quotate

Position paper Assonime su attuazione CSRD

PDF

A CURA DI: DIRITTO SOCIETARIO

30/11/2023

Osservazioni sull'attuazione della direttiva 2022/2464 relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità

L'attuazione della direttiva UE 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (CSRD), che introduce una nuova disciplina in tema di informativa sulla sostenibilità, è un'occasione per riconsiderare attentamente i molti profili significativi di una regolamentazione che ha un forte impatto sugli attori, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di sostenibilità sottesi dalla disciplina europea.
Assonime pubblica una riflessione sulla regolamentazione auspicabile per attuare i principi della direttiva europea CSRD.

Fonte: www.assonime.it

1. Report di sostenibilità individuale di impresa che redige il report consolidato
2. Traduzione Relazione sulla gestione impresa madre
3. Piani d'impresa
4. Tutela informazioni sensibili

5. Responsabilità organo amministrativo per informazioni catena del valore
6. Attestazioni
7. Conferimento incarico di attestazione esterna
8. Sanzioni per false informazioni e informazioni non conformi

Confronto fra Direttiva (UE) 2014/95 (NFRD) e Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD)

	NFRD	CSRD
Declinazione stati membri	D. Lgs. 254/2016 in Italia (da FY 2018)	Da recepire entro 6 luglio 2024 con i necessari provvedimenti
Perimetro	EIP (quotate + banche e assicurazioni) > 500 dipendenti e ➢ 40 mio ricavi e/o ➢ 20 mio tot. attivo	• Tutte le quotate eccetto microimprese, con regole ad hoc per le PMI • Grandi imprese non quotate che per almeno 2 esercizi superino due dei seguenti criteri: ➢ 250 dip. ➢ 40 mio ricavi ➢ 20 mio tot. attivo • Gruppi extra-UE che svolgono attività significative nell'UE

NFRD → CIRCA 200 IN ITALIA.; 11.660 IN EU

CSRD → CIRCA 8.000 IN ITALIA; 49.000 IN EU

Confronto fra Direttiva (UE) 2014/95 (NFRD) e Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD)

	NFRD	CSRD
Contenuti	Politiche, risultati, rischi e modalità di gestione nelle seguenti aree: • Ambientali • Sociali • Attinenti al personale • Rispetto diritti umani • Lotta alla corruzione attiva e passiva • Diversità organi sociali	• Requisiti aggiuntivi (governance dei fattori ESG, rendicontazione degli *intangibles*, coerenza con Regolamenti UE 2020/852 «Tassonomia» e 2019/2088 «Disclosure», ecc.) • Concetto di «doppia materialità» • Informazioni non solo retrospettive ma anche *forward looking* • Rispetto dei nuovi standard europei di sostenibilità in via di emissione (EFRAG)

Confronto fra Direttiva (UE) 2014/95 (NFRD) e Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD)

	NFRD	CSRD
Obblighi di attestazione	• Non previsti a livello di Direttiva NB. Il D. Lgs 254/2016 tuttavia prevede: • Avvenuta predisposizione (revisore legale) • Conformità agli standard applicati (revisore legale o soggetto con analoga qualifica) • Adempimenti correlati (organo di controllo)	• Conformità alla normativa (*limited* ma con estensione a *reasonable* se gli standard lo permetteranno) • Verifica conformità alla Tassonomia UE e verifica del processo per l'identificazione delle informazioni rilevanti

Confronto fra Direttiva (UE) 2014/95 (NFRD) e Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD)

	NFRD	CSRD
Modalità di rendicontazione e formato	• Nella RSG o in relazione distinta • Pubblicazione su sito aziendale	• Obbligatoria all'interno della RSG • Obbligatoria anche su formato elettronico (XHTML) secondo lo standard di reporting obbligatorio (regolamento ESEF) che permette la lettura dei dati tramite il punto di accesso unico europeo

Quadro di riferimento aggiornato degli standards di sostenibilità

INT

- IFRS (**2**)
- SEC (**1**)
- GRI (**3**)

FINANCIAL MATERIALITY

PRIMI 2 STANDARDS PUBBLICATI IL 26.6.2023 (IFRS S1 E S2).
PROPOSTA SEC.
NUOVI UNIVERSAL STANDARD GRI IN VIGORE DAL 2023.

EU

- NFRD → CSRD
- ESRS/EFRAG (**12**)

IMPACT MATERIALITY

PRIMI 12 STANDARDS ESRS PUBBLICATI CON ATTO DELEGATO C(2023) 5303 final DEL 31.7.2023.

ITA

- LEGGE COST.LE 1/2022
- RUOLO OIC

MODIFICHE ART. 9 E 41 COST. (L. COST. 1/2022)
ADEGUAMENTO STATUTO OIC CON D. L. 15/22.

1° step: costituzione Value Reporting Foundation (marzo 2021)

INTEGRATED REPORTING <IR>

SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS BOARD SASB

VALUE REPORTING FOUNDATION

Secondo step: costituzione ISSB (COP 26 novembre 2022)

VALUE REPORTING FOUNDATION

CDSB Climate Disclosure Standards Board

IFRS®

International Sustainability Standards Board

IFRS S1 - S2

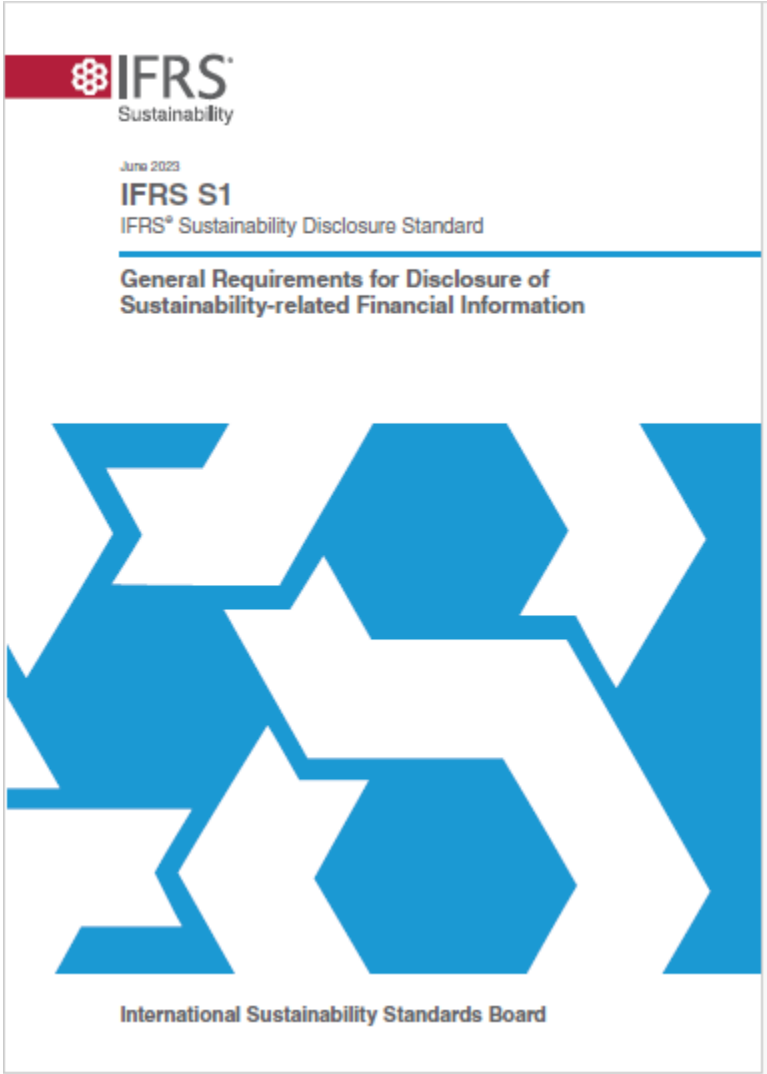
IFRS
Sustainability
June 2023
IFRS S1
IFRS® Sustainability Disclosure Standard
General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information
International Sustainability Standards Board

IFRS
Sustainability
June 2023
IFRS S2
IFRS® Sustainability Disclosure Standard
Climate-related Disclosures
International Sustainability Standards Board

GRI SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS

Overview

The Global Sustainability Standards Board (GSSB) has sole responsibility for setting the first globally accepted standards for sustainability reporting – the GRI Sustainability Reporting Standards.

Standard GRI

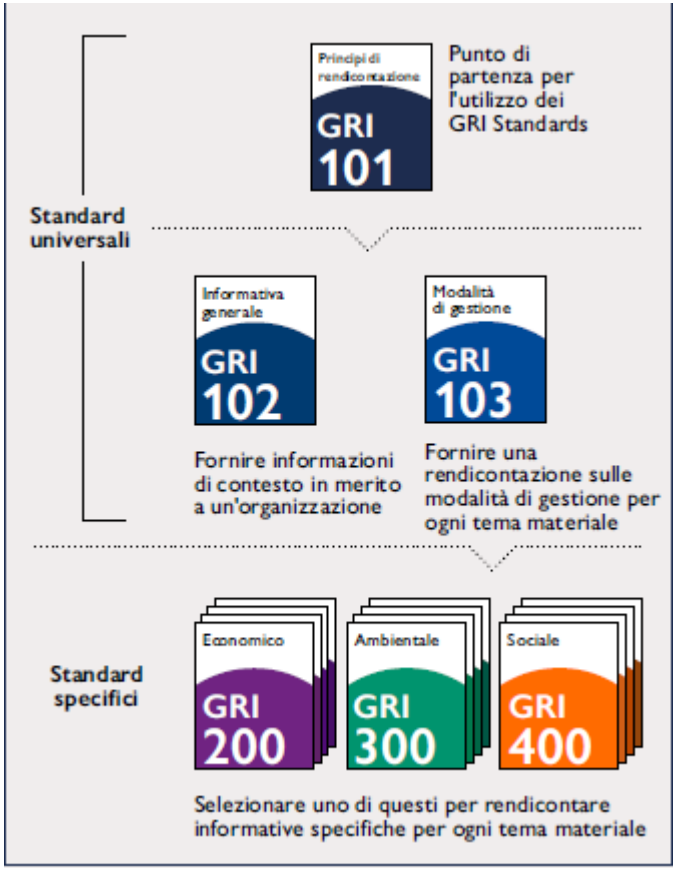

3 nuovi standard in applicazione dal 2021 (**207 Imposte; 303 Acqua e scarichi idrici**; **403 Salute e sicurezza sul lavoro)**, 1 dal 2022 **(306 Rifiuti)**

Nuovi **Standard Universali** (**1**, **2**, **3**) pubblicati il 05.10.2021, in vigore da 01.01.2023

… oltre a 71 standard tematici

Novità GRI Standards

- I tre Universal Standards
  - GRI 1 Foundation
  - GRI 2 General Disclosures
  - GRI 3 Material Topics

sono sempre obbligatori e sono stati rivisti per assicurare un processo aderente ai principi di Governance responsabile, di Due diligence e di Rispetto dei diritti umani

Novità GRI Standards

- Obbligo dei Sector Standards (ne saranno pubblicati 40)
- Dal 2023 Standard Universali, settoriali e specifici da utilizzarsi come unico set interconnesso di rendicontazione modulabile
- Venir meno delle opzioni Comprehensive e Core: solo più «In accordance with …» oppure «With reference to …»
- Doppia materialità (come EFRAG)
- Rafforzamento concetto di «impatto»

Interoperabilità

Fonte: EFRAG SR TEG meeting 9 May 2023

A che punto siamo

- ✓ CSRD in attesa di recepimento negli stati membri
- ✓ Standard definitivi (*scrutinity period* terminato) obbligatori secondo un principio di GRADUALITA' a partire dal 2024 (con primo report nel 2025)
- ✓ Esigenza di evitare doppio binario per chi utilizza altri standards (es. IFRS piuttosto che GRI)
- ✓ Opportunità di pianificare sin d'ora, a partire da verifica adeguatezza assetti AOC, l'utilizzo dei nuovi standards ESRS

Categories of ESRS Standards

1. Categories of ESRS Standards, reporting areas and drafting conventions

1.1 Categories of ESRS standards

4. There are three categories of ESRS:

(a) cross-cutting standards;

(b) topical standards (Environmental, Social and Governance standards); and

(c) sector-specific standards.

1. Categorie di principi di rendicontazione di sostenibilità, ambiti di rendicontazione e convenzioni redazionali

1.1 Categorie di principi ESRS

4. Vi sono tre categorie di ESRS:

a) principi trasversali;

b) principi tematici (ambientali, sociali e di governance); e

c) principi settoriali.

Fonte: ESRS 1

Architettura ESRS Standards

CROSS-CUTTING STANDARDS

- ESRS 1 General requirements
- ESRS 2 General disclosures

TOPICAL STANDARDS

ENVIRONMENT

- ESRS E1 Climate change
- ESRS E2 Pollution
- ESRS E3 Water and marine resources
- ESRS E4 Biodiversity and ecosystems
- **ESRS E5 Resource use and circular economy**

SOCIAL

- ESRS S1 Own workforce
- ESRS S2 Workers in the value chain
- ESRS S3 Affected communities
- ESRS S4 Consumers and end-users

GOVERNANCE

- ESRS G1 Business conduct

Scopo degli ESRS

- ✓ I Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS – ESRS) specificano le informazioni sulla sostenibilità che un'impresa deve comunicare conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1, modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- ✓ Le informazioni da comunicare riguardano gli impatti, rischi e opportunità (IMPACT RISKS AND OPPORTUNITIES – IRO) sostanziali in relazione alle questioni di sostenibilità (SUSTAINABILITY MATTERS) ambientale, sociale e di governance.
- ✓ Gli ESRS non impongono alle imprese di comunicare informazioni su aspetti ambientali, sociali e di governance coperti dagli ESRS se hanno valutato che questi ultimi non sono rilevanti (cfr. l'appendice E "Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere").
- ✓ Le informazioni comunicate conformemente agli ESRS consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità (SUSTAINABILITY STATEMENT) di comprendere gli impatti rilevanti dell'impresa sulle persone e sull'ambiente e gli effetti rilevanti delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell'impresa.

Fonte: ESRS 1

Scopo ESRS 1 – Prescrizioni generali

L'ESRS 1 illustra l'architettura degli ESRS, le convenzioni redazionali e i concetti fondamentali utilizzati, nonché gli obblighi generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni sulla sostenibilità conformemente alla direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD).

Principali contenuti:

1. Categorie, ambiti e convenzioni redazionali
2. Caratteristiche qualitative
3. Doppia rilevanza
4. Dovere di diligenza
5. Catena del valore
6. Orizzonti temporali
7. Redazione e presentazione
8. Struttura della dichiarazione di sostenibilità
9. Connectivity
10. Disposizioni transitorie

APPENDICI

Scopo ESRS 2 – Informazioni generali

L'ESRS 2 stabilisce gli Obblighi di informativa (DISCLOSURE REQUIREMENTS - DR) e gli Obblighi minimi di informativa (MINIMUM DISCLOSURE REQUIREMENTS - MDR) per le informazioni che devono essere fornite dall'impresa **a livello generale** per tutti i temi MATERIALI della sostenibilità:

- sulla governance degli ambiti di rendicontazione (DR - GOV)
- sulla strategia (DR - SBM)
- sulla gestione di impatti, rischi e opportunità (DR e MDR - IRO)
- su metriche e obiettivi (MDR - MO)

MACRO AMBITI DI RENDICONTAZIONE

Principali contenuti:

1. Criteri di redazione (BP-1, 2)
2. Governance (GOV-1, 2, 3, 4,5)
3. Strategia (SBM-1, 2, 3)
4. Gestione Impatti, Rischi e Opportunità (IRO 1, 2) (MDR-P, A)
5. Metriche e Obiettivi (MDR-T)

APPENDICI

Aspetti chiave degli ESRS

DISCLOSURE MINIME → Appendix C ESRS 2 «Obblighi di informativa e requisiti applicativi di cui agli ESRS tematici applicabili congiuntamente agli obblighi informativi generali di cui all'ESRS 2»

POTENZIALI EFFETTI FINANZIARI → importanza della connectivity tra informative di sostenibilità e informative finanziarie (bilanci), in sintonia con Art. 19 bis par. 2 e 3 dell'Accounting Directive

ESENZIONE ALLA DIVULGAZIONE DI INFO SENSIBILI → possono non essere divulgate, anche se rilevanti (ESRS 1 par. 7.7), purché esista uno specifico motivo e ne sia data notizia

DOPPIA MATERIALITÀ (ESRS 1 – APPENDICE A) e PROCESSO ADOTTATO PER INDIVIDUARE LE QUESTIONI DI SOSTENIBILITÀ → IRO-1 dell'ESRS 2 «Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti») → o/s guida applicativa EFRAG su metodologie di calcolo

CATENA DEL VALORE (ESRS 1) → o/s guida applicativa EFRAG sulle modalità di determinazione delle informazioni correlate alla catena del valore

Fonte: ESRS 1

Reporting areas / Ambiti di rendicontazione

1.2 Reporting areas and minimum content disclosure requirements on policies, actions, targets and metrics

12. The Disclosure Requirements in ESRS 2, in topical ESRS and in sector-specific ESRS are structured into the following reporting areas:

(a) **Governance** (GOV): the governance processes, controls and procedures used to monitor, manage and oversee ***impacts, risks*** and ***opportunities*** (see ESRS 2, chapter 2 *Governance*);

(b) **Strategy** (SBM): how the undertaking's strategy and ***business model*** interact with its material impacts, risks and opportunities, including how the undertaking addresses those impacts, risks and opportunities (see ESRS 2, chapter 3 *Strategy*);

(c) **Impact, risk and opportunity management** (IRO): the process(es) by which the undertaking:

i. identifies impacts, risks and opportunities and assesses their ***materiality*** (see IRO-1 in section 4.1 of ESRS 2),

ii. manages material ***sustainability matters*** through ***policies*** and ***actions*** (see section 4.2 of ESRS 2).

(d) **Metrics and targets** (MT): the undertaking's performance, including targets it has set and progress towards meeting them (see ESRS 2, chapter 5 *Metrics and targets*).

Fonte: ESRS 1

1.2 Ambiti di rendicontazione e obblighi minimi di informativa per contenuti su politiche, azioni, obiettivi e metriche

12. Gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, agli ESRS tematici e agli ESRS settoriali si suddividono negli ambiti di rendicontazione seguenti:

a) **governance** (GOV): i processi, i controlli e le procedure di governance usati per monitorare, gestire e controllare ***impatti, rischi*** e ***opportunità*** (cfr. ESRS 2, capitolo 2 *Governance*);

b) **strategia** (SBM): le modalità di interazione della strategia e del ***modello aziendale*** dell'impresa con gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, comprese le modalità con cui l'impresa affronta detti impatti, rischi e opportunità (cfr. ESRS 2, capitolo 3 *Strategia*);

c) **gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità** (IRO): i processi mediante i quali l'impresa:

i. individua gli impatti, i rischi e le opportunità e ne valuta la ***rilevanza*** (cfr. IRO-1 nella sezione 4.1 dell'ESRS 2),

ii. gestisce le ***questioni di sostenibilità*** rilevanti mediante ***politiche*** e ***azioni*** (cfr. la sezione 4.2 dell'ESRS 2).

d) **metriche e obiettivi** (MT): le prestazioni dell'impresa, compresi i progressi compiuti verso gli obiettivi che si è posta (cfr. ESRS 2, capitolo 5 *Metriche e obiettivi*).

Double materiality

3. Double materiality as the basis for sustainability disclosures

21. The undertaking shall report on ***sustainability matters*** based on the ***double materiality*** principle as defined and explained in this chapter.

28. A sustainability matter is “material” when it meets the criteria defined for ***impact materiality*** (see section 3.4 of this Standard) or ***financial materiality*** (see section 3.5 of this Standard), or both.

3. ***Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità***

21. L'impresa comunica le informazioni sulle ***questioni di sostenibilità*** in base al principio della ***doppia rilevanza***, come definito e spiegato nel presente capitolo.

28. Una questione di sostenibilità è "rilevante" quando soddisfa i criteri definiti per la ***rilevanza dell'impatto*** (cfr. sezione 3.4.) o per la ***rilevanza finanziaria*** (cfr. sezione 3.5) o per entrambe.

Fonte: ESRS 1

Figure 1: Impact and financial materiality

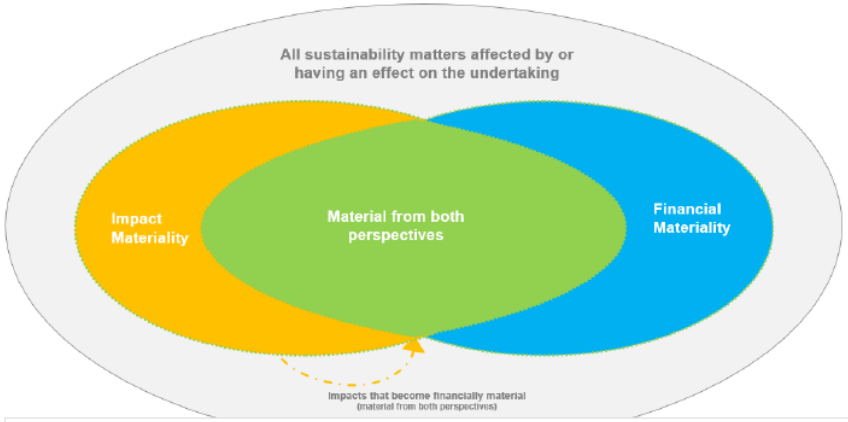

Caveat: for illustration only – the dimensions in the graph do not necessarily represent the expected overlap between financial and impact materiality. For most material impacts, a material risk or opportunity related to that impact may emerge over time.

Fonte: EFRAG SRB meeting, 17 October 2023

Impact materiality

3.4 Impact materiality

43. A ***sustainability matter*** is material from an impact perspective when it pertains to the undertaking's material actual or potential, positive or negative ***impacts*** on people or the environment over the short-, medium- or long-term. Impacts include those connected with the undertaking's own operations and upstream and downstream value chain, including through its products and services, as well as through its business relationships. ***Business relationships*** include those in the undertaking's upstream and downstream ***value chain*** and are not limited to direct contractual relationships.

3.4 Rilevanza dell'impatto

43. Una ***questione di sostenibilità*** è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli ***impatti*** rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. I ***rapporti commerciali*** comprendono quelli siti nella ***catena del valore*** dell'impresa, a monte e a valle, e non sono limitati ai rapporti contrattuali diretti.

Fonte: ESRS 1

Financial materiality

3.5 Financial materiality

47. The scope of ***financial materiality*** for sustainability reporting is an expansion of the scope of materiality used in the process of determining which information should be included in the undertaking's financial statements.
48. The ***financial materiality*** assessment corresponds to the identification of information that is considered material for primary users of general-purpose financial reports in making decisions relating to providing resources to the entity. In particular, information is considered material for primary users of general-purpose financial reports if omitting, misstating or obscuring that information could reasonably be expected to influence decisions that they make on the basis of the undertaking's ***sustainability statement***.
49. A sustainability matter is material from a financial perspective if it triggers or could reasonably be expected to trigger material ***financial effects*** on the undertaking. This is the case when a sustainability matter generates ***risks*** or ***opportunities*** that have a material influence, or could reasonably be expected to have a material influence, on the undertaking's development, financial position, financial performance, cash flows, access to finance or cost of capital over the short-, medium- or long-term. Risks and opportunities may derive from past events or future events. The ***financial materiality*** of a sustainability matter is not constrained to matters that are within the control of the undertaking but includes information on material ***risks*** and ***opportunities*** attributable to ***business relationships*** beyond the scope of consolidation used in the preparation of financial statements.

Fonte: ESRS 1

3.5 Rilevanza finanziaria

47. L'ambito della ***rilevanza finanziaria*** ai fini della rendicontazione di sostenibilità si configura come un ampliamento dell'ambito di rilevanza utilizzato per determinare quali informazioni dovrebbero essere incluse nei bilanci dell'impresa.
48. La valutazione della ***rilevanza finanziaria*** corrisponde all'individuazione di informazioni considerate rilevanti per i principali fruitori delle relazioni finanziarie di carattere generale nell'adozione di decisioni relative alla fornitura di risorse all'entità. In particolare, un'informazione è considerata rilevante per i fruitori principali delle relazioni finanziarie di carattere generale se è ragionevole presumere che l'omissione, l'errata indicazione o l'occultamento di detta informazione potrebbe influenzare le decisioni che tali fruitori adottano sulla base della ***dichiarazione sulla sostenibilità*** dell'impresa.
49. Una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti ***effetti finanziari*** rilevanti sull'impresa. Ciò si verifica quando una questione di sostenibilità genera ***rischi*** od ***opportunità*** che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un'influenza rilevante sullo sviluppo dell'impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine. I rischi e le opportunità possono derivare da eventi passati o futuri. La ***rilevanza finanziaria*** di una questione di sostenibilità non si limita agli aspetti soggetti al controllo dell'impresa, ma comprende informazioni su rischi e opportunità rilevanti attribuibili ai rapporti commerciali che non rientrano nell'ambito di consolidamento utilizzato nella redazione del bilancio.

Doppia rilevanza

inside - out

IMPACT MATERIALITY

+

FINANCIAL MATERIALITY

outside - in

«Una ***questione di sostenibilità*** è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli ***impatti*** rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine» (ESRS 1 - 43)

«Una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull'impresa. Ciò si verifica quando una questione di sostenibilità genera rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un'influenza rilevante sullo sviluppo dell'impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine» (ESRS 1 - 49)

FLOWCHART PER MATERIALITY ASSESSMENT IN ESRS 1 - APPENDIX 3

Diagramma di flusso per la valutazione di materialità

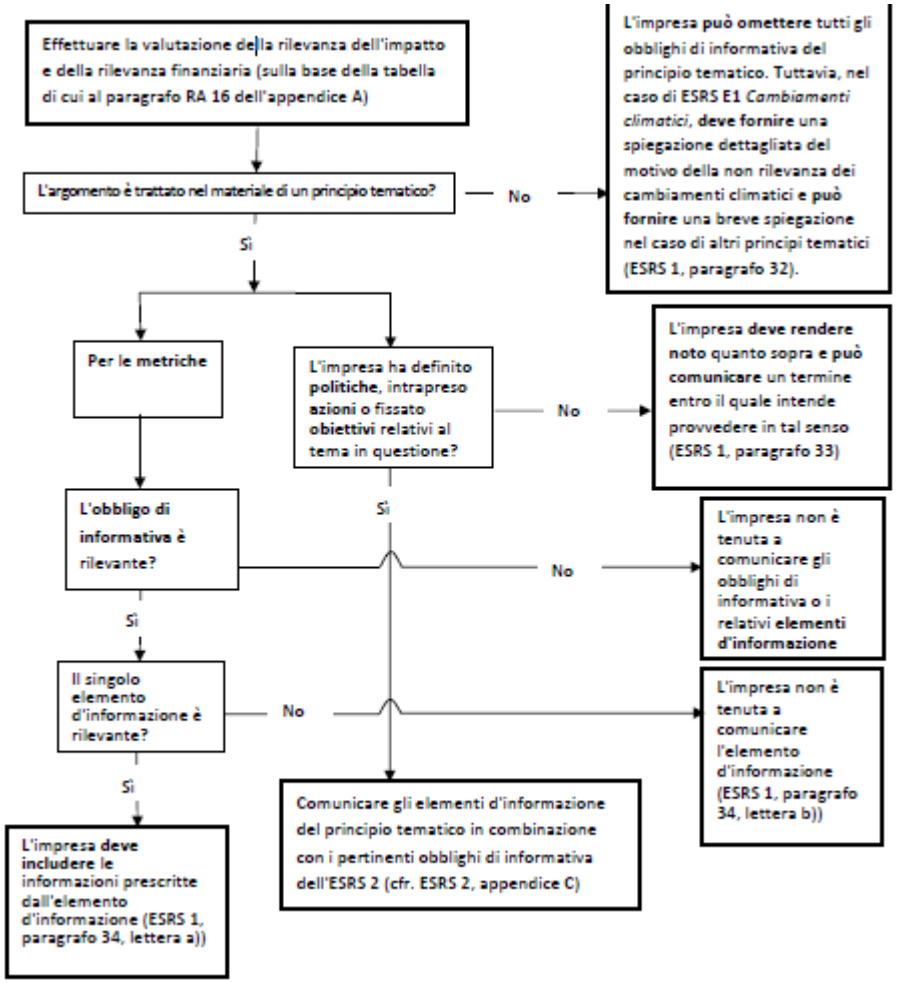

FLOWCHART PER MATERIALITY ASSESSMENT IN ESRS 1 - APPENDIX 3

Double materiality

Implementation guidance for materiality assessment

Figure 3: Example of materiality assessment process

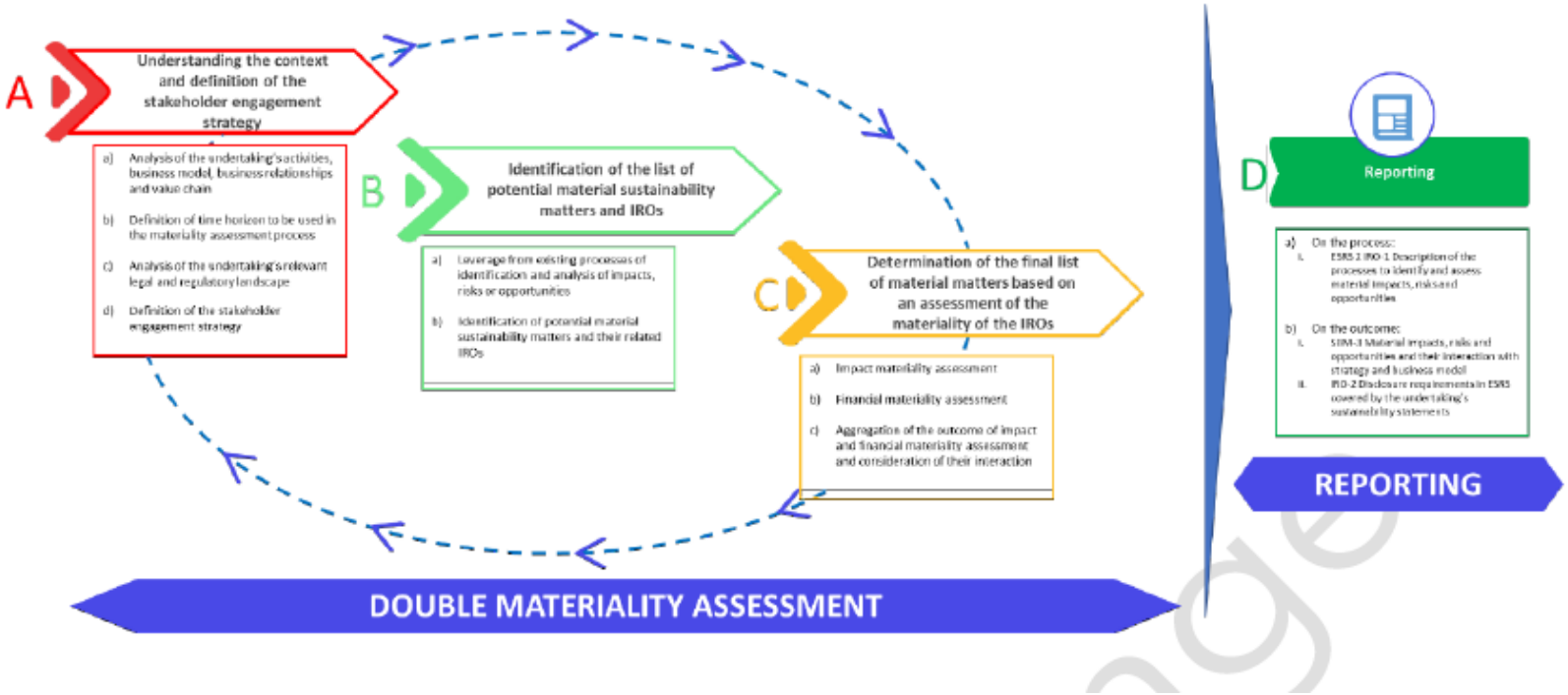

Fonte: EFRAG SRB meeting, 23 August 2023 and 17 October 2023 - MAIG

Value Chain

5. Value chain

5.1 Reporting undertaking and value chain

62. The ***sustainability statement*** shall be for the same reporting undertaking as the financial statements. For example, if the reporting undertaking is a parent company required to prepare consolidated financial statements, the sustainability statement will be for the group. This requirement does not apply where the reporting undertaking is not required to draw-up financial statements or where the reporting undertaking is preparing consolidated sustainability reporting pursuant to Article 48i of Directive 2013/34/EU.
63. The information about the reporting undertaking provided in the ***sustainability statement*** shall be extended to include information on the material ***impacts, risks*** and. ***opportunities*** connected with the undertaking through its direct and indirect ***business relationships*** in the upstream and/or downstream ***value chain*** ("value chain information")

5. Catena del valore

5.1 Impresa comunicante e catena del valore

62. La ***dichiarazione sulla sostenibilità*** riguarda la stessa impresa che redige il bilancio. Ad esempio, se l'impresa comunicante è un'impresa madre tenuta alla redazione di bilanci consolidati, la dichiarazione sulla sostenibilità riguarderà l'intero gruppo. Quest'obbligo non si applica se l'impresa comunicante non è tenuta a redigere il bilancio o se l'impresa comunicante prepara una rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'articolo 48 decies della direttiva 2013/34/UE.
63. Le informazioni sull'impresa comunicante fornite nella dichiarazione sulla sostenibilità sono estese per includere informazioni sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti collegati all'impresa tramite i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti nella catena del valore a monte e/o a valle ("informazioni sulla catena del valore"). …

Fonte: ESRS 1

Proposta Assonime sulla non estensione della responsabilità degli amministratori per le informazioni sulla sostenibilità riguardanti imprese nella value chain

Value Chain

DRAFT Implementation guidance on value chain TC

3. Frequently asked questions

~~50.~~46. **This chapter provides further practical guidance on the VC principles described in the previous chapter.**

FAQ 1: Where does the VC begin and end?

~~51.~~47. ESRS does not require information on each and every actor in the VC, but rather the inclusion of material VC information, i.e., when material IROs arise in the VC.

~~52.~~48. ESRS requires the undertaking to identify and assess **material IROs** across its entire VC from a double materiality perspective. In this regard:

a) relevant impacts are defined as those that are connected with the undertaking, which includes when they are either caused by or contributed to or that are directly linked to the undertaking's operations, products or services through a business relationship. The relevant impacts are not ringfenced by proximity or contractual relationship, but by the fact that they occur in connection with the processes at any stage of the VC that contribute to the undertaking's operations, products or services, or that result from the use or end-use of those products or services. Conversely, the impacts of actors in the value ~~which are~~chain not ~~directly linked~~connected to the undertaking's operations, products and services are outside of the scope of impact materiality (Also see MAIG FAQ 2); and

Fonte: EFRAG SRB meeting, 25 October 2023 - VCIG

FAQ 2: What is meant by the undertaking being "connected" with an impact?

Impact materiality covers impacts connected with the undertaking's own operations and value chain, including through its products and services, as well as through its business relationships. An undertaking can be connected with impacts in several ways as described below.

Fonte: EFRAG SRB meeting, 23 August and 17 October 2023 - MAIG

Esempio di struttura della dichiarazione di sostenibilità

Appendice F: Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS

La presente appendice integra l'ESRS 1. Contiene una descrizione non vincolante della struttura della ***dichiarazione sulla sostenibilità*** di cui alla sezione 8.2. Nella descrizione, l'impresa ha concluso che la biodiversità e gli ecosistemi, l'inquinamento e le comunità interessate non sono rilevanti.

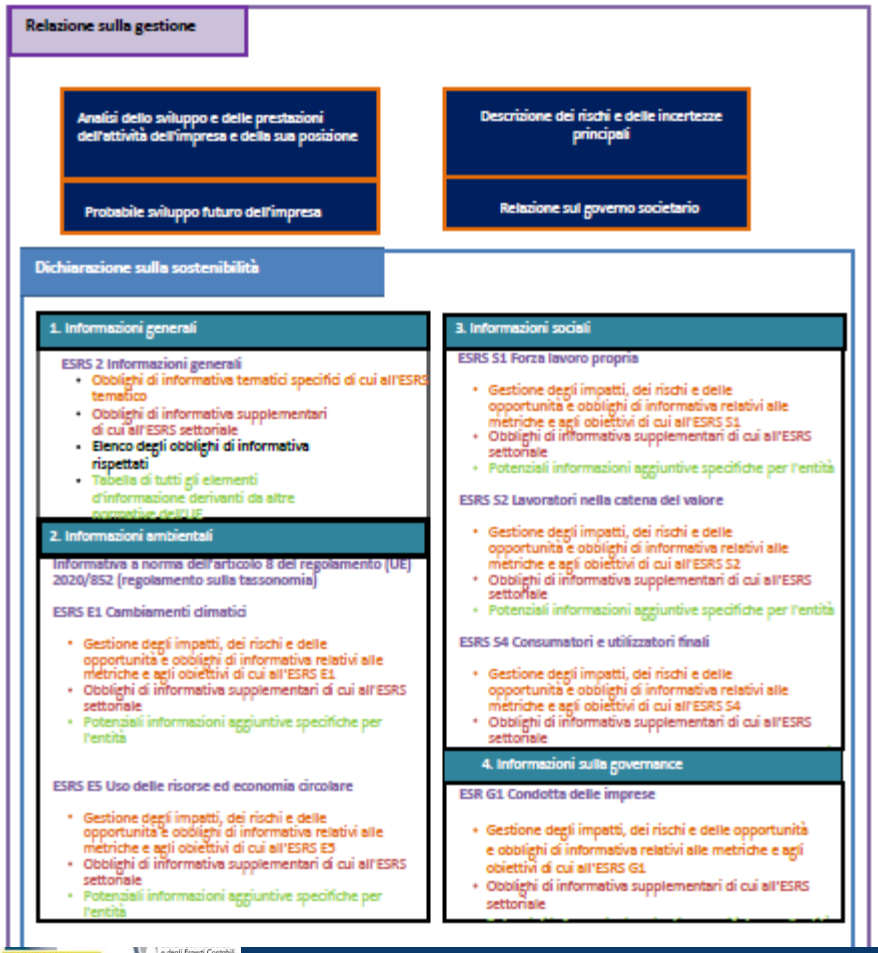

L'Appendix F dell'ESRS 1 fornisce un esempio di come la dichiarazione di sostenibilità si inserisce, come sezione specifica, all'interno della Relazione sulla gestione

Significativo, nell'ambito delle info ambientali, il richiamo alla disclosure art. 8 del Regolamento Tassonomia

Fonte: ESRS 1

Work Programme EFRAG per il 2024 …

- ✓ MATERIALITY ASSESSMENT IMPLEMENTATION GUIDANCE (MAIG)
- ✓ VALUE CHAIN IMPLEMENTATION GUIDANCE (VCIG)
- ✓ STANDARDS SETTORIALI (CON PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA DI RINVIO DI 2 ANNI)
- ✓ GUIDANCE PER LE PMI (STANDARD LSME PER LE QUOTATE; STANDARD VSME PER LE NON QUOTATE)
- ✓ LISTA DR (84) + DP ESRS (1087 DI CUI CIRCA 250 OBBLIGATORI)
- ✓ LINGUAGGIO DI MARK-UP iXBRL
- ✓ …

Revisione e assurance

La NFRD non prevedeva alcun obbligo di assurance e fu il legislatore italiano ad introdurre il ruolo di attestazione in capo al revisore legale (o figura con analoga qualifica) che deve verificare la conformità agli standards adottati (D. Lgs 254/2016 art. 3 comma 10)

La CSRD prevede invece l'obbligo di assurance limited tendente al reasonable se gli standard lo permettono: si attende al riguardo che cosa deciderà nuovamente il legislatore in sede di recepimento della CSRD (entro luglio 2024)

Revisione e assurance

Le attestazioni DNF si basano tutte sui principi di revisione internazionali ISAE 3000 (per le informative a consuntivo) e ISAE 3400 (per quelle prospettiche).

Al fine di riflettere le peculiarità delle informative ESG (la cui natura come abbiamo visto è sia consuntiva che *forward looking*), lo IASSB ha prodotto nell'agosto 2023 uno specifico standard per la validazione delle informative di sostenibilità, che è stato in consultazione fino al 1° dicembre 2023.

Si tratta dell'International Standard on SustainabilIty Assurance 5000 (ISSA 5000)

Revisione e *assurance*

Ricade sul commercialista la competenza per la «redazione e asseverazione delle informative sociali, ambientali e di sostenibilità di imprese ed enti pubblici e privati», come da nostro ordinamento (D. Lgs 139/2005 art. 1 comma 2 lett. o)

E' il commercialista che in base alla sua conoscenza degli standard di sostenibilità, pur con il ricorso agli specialisti che la materia richiede, riveste la professionalità più indicata per gli incarichi di attestazione

Si tenga conto che la revisione è un di cui dell'assurance ed è per questo che la categoria dovrebbe vedere riconosciuta questa sua prerogativa

Forte assonanza di approccio col nostro METODO ODCEC TO → cap. 6 MODELLO PER LA VALUTAZIONE PROFESSIONALE DI PROCESSO

ISSA 5000

Exposure Draft
August 2023
Comments due: December 1, 2023

International Standard on Sustainability Assurance

Proposed International Standard on Sustainability Assurance 5000

General Requirements for Sustainability Assurance Engagements

Fo

ISSA 5000

- Over-arching standard
- Sostituirà Isae 3000
- Doppia guidance (sia reasonable sia limited)
- Etica e indipendenza → nuovo Codice
- Qualità → nuovi ISQM 1 e 2 + aggiornamento ISA 220 emanati dallo IAASB e tradotti dal CNDEC
- Non comprende Tassonomia + formato ESEF

attesa per decreto di recepimento CSRD

ISSA 5000

EXPOSURE DRAFT - PROPOSED ISSA 5000, *GENERAL REQUIREMENTS FOR SUSTAINABILITY ASSURANCE ENGAGEMENTS*

Scope of this ISSA

7. This ISSA deals with both reasonable and limited assurance engagements. Unless otherwise stated, each requirement of this ISSA applies to both reasonable and limited assurance engagements. Because the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is lower than in a reasonable assurance engagement, the procedures the practitioner will perform in a limited assurance engagement will vary in nature and timing from, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement. (Ref: Para. A10)

8. This ISSA applies to assurance engagements for all types of sustainability information, regardless of the manner in which that information is presented. Paragraph 2 describes the applicability of this ISSA when the sustainability information includes a greenhouse gas (GHG) statement. (Ref: Para. A11–A12)

9. The *International Framework for Assurance Engagements* notes that an assurance engagement may be either an attestation engagement or a direct engagement. This ISSA deals only with attestation engagements. Therefore, references in this ISSA to "assurance engagement" or "engagement" mean an attestation engagement.

Relationship with ISAE 3000 (Revised)[3]

10. This ISSA is an overarching standard that includes requirements and application material for all elements of a sustainability assurance engagement. Accordingly, the practitioner is not required to apply ISAE 3000 (Revised) when performing the engagement.

Conclusioni

- ✓ La sostenibilità rappresenta un campo evolutivo del bilancio che ci riguarda direttamente
- ✓ Conoscere i principi di sostenibilità del bilancio aziendale è la base per poter essere efficaci nell'affiancamento al cliente e nel ruolo di controllo

⇩

Proposta di coinvolgimento del gruppo nel processo di conoscenza

Ipotesi di programmazione 2024

Programmazione prossimi incontri (anno 2024):

- I principi EFRAG su Environment - clima (ESRS E1; E2)
- I principi EFRAG su Environment - altri (ESRS E3; E4; E5)
- I principi EFRAG su Social (ESRS S1; S2; S3; S4) e Governance (ESRS G1)
- I principi IFRS Foundation emanati da ISSB: IFRS S1; IFRS S2
- Gli standard GRI e relativa interoperabilità con EFRAG e con IFRS
- Sviluppi Linee guida EFRAG per le PMI e Implementation guidance per doppia materialità e value chain (CON OSSERVATORIO)
- Assurance del bilancio di sostenibilità alla luce della CSRD e del nuovo standard ISSA 5000 (CON OSSERVATORIO)
- …

Proposta operativa

Familiarizziamo insieme coi nuovi ESRS

Leggiamoli con lenti usate quest'oggi ed il linguaggio appreso

Ritroviamoci dal prossimo anno negli incontri periodici del Gruppo per **restituzione** e **condivisione**

Chiederemo la Vostra disponibilità a formare uno dei tre seguenti sottogruppi:

Gruppo E - ENVIRONMENT

Gruppo S – SOCIAL

Gruppo G – GOVERNANCE

Gruppo ART. 34 - ASSURANCE

I sottogruppi potranno riunirsi a distanza per poi individuare 1-2 portavoci/relatori che mi affiancheranno nelle prossime riunioni plenarie in sede

Ruolo METODO ODCEC TO

Orientarsi … Conoscere i Tools …

Aggiornare la conoscenza della materia che ci connota: il bilancio ed il relativo processo di predisposizione, in cui trovano posto le informative sia finanziarie sia relative ai fattori ESG (impatti, rischi e opportunità) che si influenzano reciprocamente

… a tendere, tutti i bilanci saranno di sostenibilità …

Ruolo METODO ODCEC TO (2)

La pluralità di standard e l'intrecciarsi delle normative può creare disorientamento

Supporto del commercialista che in questo campo può far valere le sue competenze e visione d'insieme per supportare le organizzazioni nell'amministrazione razionale di processi virtuosi di redazione e asseverazione dei bilanci di sostenibilità, a partire dallo screening degli assetti e dalla scelta degli standard e framework più appropriati

… keep the big picture in mind …

Strumenti ODCEC Torino e ruolo del Commercialista

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

07.09.2021: TAVOLO DI LAVORO ODCEC TORINO SULLA MISURAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE DI SOSTENIBILITA'

08.02.2023: OSSERVATORIO "RESPONSABILITÀ D'IMPRESA E FATTORI ESG" FORMATO DAI GRUPPI DI LAVORO ODCEC TORINO CHE SI OCCUPANO DI SOSTENIBILITA'

- Implementazione Metodo ODCEC TO per il Bilancio sociale di sostenibilità
- Protocollo d'intesa ODCEC – Dipartimento di Management e RINA
- Protocollo d'intesa ODCEC e Spin-off del Dipartimento di Management
- Check-list per il bilancio sociale degli ETS e delle Imprese Sociali
- Protocollo d'intesa GBS - CNDCEC del 18.10.2022
- Formazione dedicata ai temi ESG
- Condivisione esperienze e conoscenze

L'impegno del nostro Paese verso la sostenibilità

"L'Italia è indietro rispetto agli obbiettivi dell'Agenda 2030 che ci siamo impegnati a raggiungere entro la fine di questa decade. Per alcuni obiettivi la situazione è peggiorata, per altri ci sono miglioramenti minimi. Insomma non ci siamo. In questi 8 anni l'Italia non ha scelto in modo convinto e deciso di usare l'Agenda 2030 come una mappa per realizzare uno sviluppo sostenibile"

(Enrico Giovannini – Direttore scientifico Asvis, Presentazione Rapporto 2023, Acquario Romano, 19 ottobre 2023)

Per ulteriori approfondimenti:

gchiappero@vds.it

GRUPPO BILANCIO SOCIALE E DI SOSTENIBILITA' ODCEC TORINO

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino